



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino



COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 11-06-2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - OBBLIGO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, PULIZIA DI AREE PRIVATE E POTATURA DI SIEPI E ALBERATURE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel territorio comunale risultano presenti numerosi terreni agricoli incolti, aree verdi urbane abbandonate e pertinenze private in stato di incuria, con crescita incontrollata di vegetazione infestante, rovi, erbacce e arbusti;
- tale situazione determina gravi inconvenienti sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e della sicurezza pubblica, favorendo la proliferazione di roditori, serpenti, insetti infestanti e, in particolare, della zanzara tigre;
- la mancata manutenzione delle aree private, delle siepi e delle alberature prospicienti strade comunali, vicinali o di uso pubblico compromette la visibilità, ostacola la circolazione veicolare e pedonale, può occultare la segnaletica stradale e costituisce pericolo per la pubblica incolumità;
- nel periodo estivo l'accumulo di vegetazione secca e materiale combustibile incrementa in modo significativo il rischio di incendi, con potenziale pregiudizio per persone, abitazioni, infrastrutture e beni pubblici e privati;

RILEVATO CHE

- la tutela della salute pubblica, dell'igiene urbana, del decoro del territorio e della sicurezza della circolazione rientra tra i compiti istituzionali del Comune;
- si rende necessario adottare un provvedimento urgente e generalizzato volto a prevenire situazioni di degrado, pericolo e rischio sanitario, imponendo ai soggetti obbligati adeguati interventi di manutenzione e pulizia;

VISTI

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuiscono al Sindaco competenze in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza urbana;
- l'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che pone a carico dei proprietari frontisti l'obbligo di mantenere siepi, piantagioni e rami in modo da non arrecare danno o intralcio alla circolazione e da non occultare la segnaletica;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- l'Ordinanza Sindacale n. 12/2026;

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale;

RITENUTO

necessario ed urgente intervenire per prevenire ed eliminare situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'igiene urbana, il decoro ambientale e la sicurezza della circolazione stradale;

ORDINA

Con effetto immediato, ai:

- proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni agricoli non coltivati;
- proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree verdi urbane incolte;
- proprietari di immobili con annesso verde o pertinenze scoperte;
- titolari o responsabili di strutture turistico-ricettive, industriali, artigianali, direzionali, commerciali e produttive con aree pertinenziali;
- proprietari o detentori di aree private prospicienti strade, marciapiedi, piazze o aree pubbliche o di uso pubblico;

ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza e, successivamente, di mantenere gli interventi eseguiti per tutto il periodo estivo e comunque fino al 15 ottobre 2026, ai seguenti adempimenti:

1. Sfalcio e pulizia delle aree private

Effettuare il taglio della vegetazione infestante, delle erbacce, dei rovi e della vegetazione spontanea, provvedendo altresì alla raccolta e al corretto smaltimento del materiale vegetale di risulta e di eventuali rifiuti presenti nell'area.

2. Potatura e regolazione di siepi e alberature

Regolare le siepi e potare i rami delle alberature che sporgono oltre il confine di proprietà, in particolare nelle aree prospicienti o aggettanti su strade comunali, vicinali o di uso pubblico, al fine di:

- garantire la piena visibilità e sicurezza della circolazione stradale e pedonale;
- evitare l'occultamento della segnaletica stradale e dell'illuminazione pubblica;
- assicurare il libero transito dei veicoli e dei pedoni;
- prevenire danni a persone, veicoli o infrastrutture pubbliche.

3. Mantenimento delle condizioni di sicurezza e igiene

Mantenere le aree in condizioni di costante pulizia e manutenzione, evitando l'accumulo di materiale vegetale secco o combustibile e impedendo il formarsi di situazioni favorevoli alla proliferazione di animali infestanti o alla propagazione di incendi.

AVVERTE

1. che la violazione della presente ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo o penale, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da euro 25,00 a euro 500,00;
2. che, in caso di mancata ottemperanza entro il termine assegnato, il Comune procederà d'ufficio in via sostitutiva all'esecuzione degli interventi necessari, con addebito integrale delle spese sostenute a carico dei soggetti obbligati, ai sensi della normativa vigente;

3. che resta ferma la responsabilità civile e penale dei proprietari o detentori delle aree per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'omessa manutenzione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota alla cittadinanza mediante i consueti strumenti di pubblicità istituzionale;
2. che copia della presente sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri competente, all'Ufficio Tecnico Comunale e agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza;
3. che il Comando di Polizia Locale vigili sull'osservanza della presente ordinanza, procedendo ai controlli e all'eventuale contestazione delle violazioni accertate.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO
F.TO ELIA ROSSI